

proposto dal deputato Lanza lascierebbe supporre che la Camera riconoscesse nel caso un dubbio di legge ed il bisogno d'interpretazione; ma in ciò mi pare che vada errato l'onorevole deputato, in quanto che l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza parla dell'applicazione della legge, e non parla dell'interpretazione di un testo ambiguo; parla quindi piuttosto di esecuzione che di dichiarazione di un senso dubbio.

Ora dunque, essendosi per il passato applicato una legge che non dovevasi applicare, e riconoscendo il Ministero che si deve d'ora in avanti applicare l'unica legge conforme allo Statuto, cioè quella del 7 ottobre 1848 che regge i municipii, ne consegue per necessità che l'ordine del giorno di cui si tratta non lascia supporre che la Camera dubiti sulla legge da applicarsi o sul di lei senso; non è questa la questione che è posta nell'ordine del giorno; l'ordine del giorno riconosce che è il caso di applicare la legge municipale, ed è ciò appunto che è stato medesimamente riconosciuto dal Ministero.

QUAGLIA. Io mi farò ad osservare che dal 1833 il ministro della guerra rendeva di pubblica ragione una raccolta annua, nella quale venivano stampate tutte le leggi, tutti i regolamenti che venivano emanati dall'autorità militare, che questi regolamenti passavano in tutte le provincie, e servivano di norma generale ai municipii per le parti che loro potevano competere, specialmente per la leva, con moltissime disposizioni che riguardavano questo regolamento. Questa raccolta è conosciuta, è nelle mani di tutti, di maniera che non vi può essere dubbio sulle parole di cui si tratta del regolamento del 1833, che non solo è stampato nella raccolta, ma è anche stampato a parte come regolamento di disciplina e di polizia militare, di maniera non è a vedersi se non che se si tratta nel caso presente di campo d'istruzione o di osservazione. Giacchè pare a me che vi sia un'altra questione da prendere qui in considerazione, ed è che il campo di cui si parla non è campo d'istruzione, ma campo di osservazione; nel caso attuale noi dobbiamo anche aver riguardo se siamo in tempo di guerra o di pace, e questo è già stato deciso dalla Corte di cassazione riguardo alla sentenza del generale Ramorino, la quale fissò per così dire un antecedente per dichiarare in che stato noi siamo attualmente, in guisa che io credo benissimo che non possa essere caso di nessuna applicabilità di questo regolamento.

Riguardo poi al principio generale di legislazione, io sono d'accordo col signor Pescatore, che veramente, anche nel tempo del campo di esercitazione, non deve mai essere lesa l'autorità municipale, e se mai s'incontra qualche dubbio sull'applicazione di un antico regolamento, sarebbe sicuramente ottimo che dal Ministero si faccia una legge modificatrice delle antiche costumanze, appunto per derogare a tutte quelle autorità arbitrarie che erano passate in consuetudine, e che avevano forza di legge pel passato.

FARA-FORNI. Domanderò la parola per avere spiegazioni su quanto allegò il preopinante, cioè che il campo sia di osservazione, e non d'istruzione.

SINEO. L'onorevole deputato Quaglia ha supposto che, mediante la stampa fatta per ordine del ministro della guerra e distribuita alle autorità militari, siasi potuto supplire alla pubblicazione col mezzo della quale la legge debbe giungere a notizia di tutti i cittadini. Basta esprimere questa proposizione per dimostrarne l'assurdità.

Ci sono forme determinate di promulgazione, e quando non fossero determinate ci sarebbero le forme naturali, cioè è necessario che la legge sia pubblicata in modo che tutti ne

possano essere informati. Ora non tutti sono obbligati di comprare la raccolta stampata e distribuita dal Ministero della guerra; è necessario che la pubblicazione si faccia in ciascun comune dietro gli ordini ministeriali per opera dell'autorità municipale. Questo non fu fatto circa la disposizione che si vuole legislativa e di cui si tratta; dunque non se ne poteva tener conto, dunque non è il caso di addentrarsi nella questione se si tratti qui di un campo d'osservazione o di un campo semplicemente di esercizio. Il ministro ha fatto applicare quella legge che concerneva i campi di istruzione; ora questa disposizione risulta che non aveva carattere di legge, perchè non era stata pubblicata, epperò non era obbligatoria; questo risultava anche al ministro; il ministro ciò non ostante interrogò bensì l'avvocato generale circa il senso di questa legge, ma intanto la tenne in osservanza.

Pare che qui il ministro siasi scostato e dai principii generali delle leggi e dallo Statuto, e conseguentemente conviene che risulti dalla deliberazione della Camera che questo procedimento è illegale e non debbe essere ulteriormente tollerato.

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che il signor deputato Sineo ha combattuto l'ordine del giorno del deputato Lanza, il qual ordine del giorno è già stato appoggiato. Ma in quanto poi si riferisce, come ha fatto, all'ordine del giorno del signor deputato Pescatore, io debbo osservare che quest'ordine del giorno non esiste più, perchè il signor deputato Pescatore, coll'aver approvato l'ordine del giorno del deputato Lanza, ha ritirato il suo.

SINEO. Io lo riproduco.

PRESIDENTE. Allora lo formoli per iscritto.

SINEO. Non c'è più?

PRESIDENTE. Non c'è mai stato. (*ilarità*)

SINEO. Perchè sia più chiaro lo formolerò in questi termini:

« La Camera, dichiarando che non può essere obbligatoria pei cittadini una disposizione regia non promulgata, passa all'ordine del giorno. »

VIOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se appoggi l'ordine del giorno del deputato Sineo. Lo rileggerò. (*Vedi sopra*)

RROFFERIO. Domando la parola.

VIOVA. L'ho dimandata io prima.

PRESIDENTE. Devo prima vedere se è appoggiato l'ordine del giorno.

(È appoggiato.)

Il deputato Viova ha la parola.

VIOVA. Pare a me che alla gravità di una Camera legislativa poco si convenga che ella dichiari per ordine del giorno un principio così fondamentale in legislazione, che cioè una legge che non è stata pubblicata non può essere osservata.

Quindi sotto questo aspetto non posso a meno di riprovare l'emendamento proposto coll'ordine del giorno del signor deputato Sineo.

Debbo soggiungere, dacchè ho la parola, aver sentito da parecchi miei colleghi che essi dubitano se la legge, la cui retta applicazione è raccomandata dall'ordine del giorno del signor Sineo, sia quella dei municipii del 7 ottobre 1848, o veramente il biglietto regio, che non ha generalmente forza obbligatoria; giacchè, secondo essi, l'ordine del giorno in discorso può lasciare qualche dubbio se l'anzidetta legge da applicarsi al caso concreto sia il biglietto regio, ovvero la legge municipale obbligatoria per tutti i cittadini.